

Prot. 87

Cagliari, 15.01.2021

PEC

Al Responsabile del Procedimento

Ing. Pierpaolo Piastra

Comune di Cagliari

Ass. LL.PP.

Via Nazario Sauro

09100 Cagliari (CA)

protocollogenerale@comune.cagliari.legalmail.it

Oggetto: Procedura negoziata senza bando ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. n. 50 del 2016, così come modificato dall'art. art. 1 comma 2 lett. b) della legge n. 120 del 2020, per l'affidamento del servizio di ingegneria denominato: "Servizio di progettazione di fattibilità tecnica ed economica, e delle attività propedeutiche alla progettazione nell'ambito dei lavori di Riqualificazione funzionale del viale Merello CUP G27H20002190004 - CIG 85684447AB
Scadenza 01/02/2021

Questo Ordine è venuto a conoscenza che Codesta Amministrazione ha in corso le procedure di affidamento dei servizi professionali, con procedura negoziata su piattaforma telematica, indicati in oggetto. A tal proposito si rileva quanto segue.

1. All'art. 1 comma 3 del capitolato prestazionale si legge che *"Per quanto attiene alla redazione dello studio di compatibilità idraulica e dello studio di compatibilità geologica e geotecnica nel caso in cui , in relazione al le scelte progettuali effettuate ed al quadro vincolistico idrogeologico, dovesse risultare necessaria la predisposizione dei citati studi gli stessi sono da intendersi remunerati all'interno dell'importo previsto quale onorar io del PFTE, da intendersi onnicomprensivo degli studi ed elaborati previsti dal la vigente normativa, inclusi lo studio di compatibilità geologica e geotecnica e lo studio di compatibilità idraulica, da redigersi in conformità al vigente P.A.I"*. Ebbene, tali prestazioni non possono ritenersi inserite e computate all'interno dei corrispettivi già calcolati per il PFTE in quanto sono prestazioni extra rispetto alle relazioni di cui al D.M. 17/06/2016 e devono essere calcolate a parte.
2. A pag. 10 del disciplinare si ravvede una discrasia nel numero di unità che compongono il gruppo di lavoro. Si legge testualmente che *"(...) dovrà essere costituita da almeno n. 5 (sei) unità (...)* e poi vengono indicate n. 8 profili professionali, prevedendo correttamente la possibilità che *un professionista possa riassumere in sé più figure tra quelle sopra indicate*. All'art. 6 del Capitolato prestazionale (pag. 9) ne vengono indicate 5. Si chiede tuttavia di acclarare, in maniera unitaria, se le figure necessarie siano in numero di 5 o 6.
3. A pag. 11 del Disciplinare si afferma che *"Tale gruppo di progettazione dovrà essere in possesso dei requisiti di carattere generale e di capacità professionale e tecnica di cui all'art. 2 dell'allegato A del capitolato prestazionale denominato "Criteri di aggiudicazione"*.

Ebbene nel suddetto allegato, non vi è traccia dei requisiti ma vengono indicati i criteri di valutazione delle offerte. In nessun altro allegato sono menzionati i requisiti.

4. Nell'allegato 2, laddove vengono esplicitati i criteri e sub-criteri di valutazione dell'offerta tecnica, al sub-criterio A4 si assegna un punteggio di ben 15 punti per la *"Presentazione di eventuali prestazioni, indagini o servizi aggiuntivi rispetto a quelli richiesti in sede di gara dalla stazione appaltante e che il concorrente ritiene possano essere funzionali alla buona riuscita dell'intervento e che possano essere integralmente compensati con l'offerta economica presentata in sede di gara"*. In particolare, si rileva un profilo di illegittimità nel maggiore punteggio assegnato a coloro che offrono eventuali servizi aggiuntivi.
- Al riguardo, preme evidenziare come il ruolo di qualsiasi attività di progettazione (e a maggior ragione la progettazione di fattibilità tecnica ed economica) deve necessariamente tendere ad ottenere tutte le informazioni e a elaborare tutti i dati possibili che la Stazione appaltante ha a disposizione. Ciò per due ordini di motivi.
- Il primo attiene all'incolumità pubblica, nel senso che ogni attività di progettazione deve scandagliare a fondo tutti gli aspetti conoscibili di un'opera in fase di realizzazione, posto che la mancata conoscenza del dato può produrre indirettamente danni a cose o persone, o invece realizzare un errore progettuale laddove il dato sia conoscibile ma non debitamente tenuto in considerazione.
 - Il secondo motivo attiene alla consapevolezza dell'Amministrazione rispetto alla valutazione dell'ipotesi realizzativa prescelta, soprattutto nell'ottica proprio del primo vero screening progettuale che è rappresentato dal progetto di fattibilità.

Non è un caso che il Legislatore del Codice n.50/2016 abbia attribuito questo nome ad un istituto che, nella vecchia normativa, era conosciuto come progetto preliminare.

Oggi il progetto di fattibilità si inserisce in un contesto in cui l'attenzione per la spesa pubblica e la necessità di sbloccare le attività di progettazione (senza le quali non ci sarebbero i cantieri, con grave danno per il sistema Paese) richiedono alle Amministrazioni valutazioni preliminari attente e minuziosi, tale da poter consentire alla stessa di poter scegliere un percorso che porterà ad accrescere il patrimonio pubblico mediante il soddisfacimento di un interesse collettivo.

Da qui, dunque, la previsione inserita nella procedura di un punteggio aggiuntivo per verifiche ulteriori mette in luce una probabile lacuna valutativa, o quanto meno certamente la possibilità che non tutte le analisi possibili siano state espletate.

Per questo – e non solo – anche la scelta di addossare all'operatore economico il costo di tali ulteriori analisi risulta a dir poco pericoloso e pertanto illegittimo, posto che la sicurezza e la consapevolezza pubblica derivante dalla corretta analisi delle informazioni di base su cui muovere le opportune valutazioni amministrative richiede una conoscenza piena e incontrovertibile, certamente non esposta all'arbitrio dell'operatore economico.

Per tutto quanto sopra, si rileva pertanto una violazione dell'art. 23 e ss. del Codice degli appalti.

Alla luce delle criticità riscontrate si chiede a Codesta Spett. Le Amministrazione di voler apportare le dovute rettifiche alla lettera di invito.

In attesa di un Vostro sollecito riscontro si coglie l'occasione per ricordare che questo Ordine, con lo scopo di ridurre il contenzioso tra Amministrazione e professionisti e rendere più efficiente il processo di programmazione, progettazione e realizzazione delle opere pubbliche, ha istituito, in accordo con la Federazione Regionale Ordine Ingegneri, un gruppo di studio e di monitoraggio delle procedure di gara esteso a tutto il territorio regionale.

In tale ottica l'Ordine Ingegneri della Provincia di Cagliari è disponibile ad esaminare, preventivamente alla pubblicazione, i bandi per l'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura, al fine di esprimere parere non vincolante.

Distinti saluti.

Il Vice Presidente

Ing. Denise Puddu

